

COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI
RIFIUTI - TARIP**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2021

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	3
ART. 3.	SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 4.	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ART. 5.	RIFIUTI URBANI E SPECIALI	4
ART. 6.	NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE	5
ART. 7.	SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	7
ART. 8.	QUANTITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO.....	7
ART. 9.	DEFINIZIONI	8
ART. 10.	PRESUPPOSTO	8
ART. 11.	SOGGETTO PASSIVO	9
ART. 12.	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	9
ART. 13.	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	11
ART. 14.	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	11
ART. 15.	SUPERFICIE SOGGETTA ALLA TARIFFA	13
ART. 16.	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO.....	14
ART. 17.	PIANO FINANZIARIO.....	14
ART. 18.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	15
ART. 19.	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	15
ART. 20.	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIP	16
ART. 21.	QUOTA VARIABILE MISURATA DELLA TARIFFA (QVM)	17
ART. 22.	SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE - RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI	18
ART. 23.	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	18
ART. 24.	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	19
ART. 25.	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	20
ART. 26.	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	21
ART. 27.	SCUOLE STATALI	22
ART. 28.	TARIFFA GIORNALIERA.....	22
ART. 29.	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE	23
ART. 30.	RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA	23
ART. 31.	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	24
ART. 32.	RIDUZIONI PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	25
ART. 33.	RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO E PER Cessioni DI BENI ALIMENTARI	26
ART. 34.	ALTRE AGEVOLAZIONI	26
ART. 35.	FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI	27
ART. 36.	VERSAMENTI	27
ART. 37.	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	28
ART. 38.	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.....	29
ART. 39.	POTERI DEL GESTORE AFFIDATARIO.....	31
ART. 40.	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE	31
ART. 41.	INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO.....	32
ART. 42.	SANZIONI.....	32
ART. 43.	INTERESSI.....	33
ART. 44.	RIMBORSI	33
ART. 45.	SOMME DI MODESTO AMMONTARE	33
ART. 46.	RISCOSSIONE COATTIVA	34
ART. 47.	CONTENZIOSO.....	34
ART. 48.	COMUNICAZIONI AL GESTORE AFFIDATARIO.....	34
ART. 49.	DIPOSIZIONI FINALI	34
ALL. A -	Categorie UtENZE Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti.....	35

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tariffa puntuale sui rifiuti – TARIP – avente natura corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi dei pubblici servizi e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. La TARIP è applicata e riscossa dall'Affidatario del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (Affidatario) su tutto il territorio di propria competenza.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo della TARIP è individuato in base al soggetto al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il soggetto nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal Corrispettivo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, il soggetto attivo è individuato in base al territorio in cui risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con l'Affidatario, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.

Art. 5. Rifiuti urbani e speciali

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nel successivo articolo 6;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 6. Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. I rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107

Frazione	Descrizione	EER
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 8.

4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche, che sono analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche e pertanto conferibili al pubblico servizio.

Art. 7. Sostanze non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8. Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della TARIP non inferiore a 1000 mq., che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20 % il parametro *Kd* applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99, per la determinazione della parte variabile della tariffa.
2. L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione all'Affidatario entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. Per il solo anno 2022 detta comunicazione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2022. Il gestore, entro il mese di giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento, invierà un avviso agli utenti potenzialmente rientranti nei parametri di superficie di cui al comma 1.
3. L'Affidatario indicherà all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

Art. 9. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
 - f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
 - g) *utenza aggregata*: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o conveniente la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza; in ogni caso devono essere tenuti separati i conferimenti delle utenze domestiche dai conferimenti delle utenze non domestiche;
 - h) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - i) *rifiuto urbano residuo - RUR*: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferito in maniera indifferenziata.

Art. 10. Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della TARIP è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARIP:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi chiusi con recinzione a ringhiera (sono invece incluse le superfici dei balconi con recinzione a muretto), verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;

- b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La presenza delle sole utenze dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, in immobili privi di arredi, consente la riduzione del 50% del corrispettivo dovuto. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARIP.

Art. 11. Soggetto passivo

1. La TARIP è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARIP relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARIP è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprensenti più annualità.

Art. 12. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARIP i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
 - g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARIP per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARIP i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 12.

Art. 14. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche rilevante per l'applicazione della tariffa non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno il 90% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività.
3. Sono in particolare escluse:
 - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:
 - i) attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
 - ii) attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:
 - (1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - (2) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
 - b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette alla TARIP le rimanenti superfici di

dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.

c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali;

iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

(1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;

(2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;

(3) non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;

(4) siano condotti o gestiti da soggetti diversi da chi conduce o gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;

4. Sono altresì escluse da TARIP le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere gestiti a cura e spese del produttore.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al quarto comma, lett. b), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. b).

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 15. Superficie soggetta alla tariffa

1. La superficie rilevante per l'applicazione della TARIP per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla TARIP delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano deve essere non inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Gestore Affidatario comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARIP è costituita da quella calpestabile, determinata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza fino a m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri o comunque dei confini, al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 16. Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di esercizio e degli investimenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARIP.
4. Gli scostamenti tra le entrate previsionali e a consuntivo danno luogo, nel rispetto della normativa di settore, a conguagli verso la generalità dell'utenza da effettuare alla prima scadenza utile.

Art. 17. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe della TARIP avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. All'inizio di ogni periodo regolatorio prefissato da ARERA, l'Affidatario predispone il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'Affidatario. La procedura di validazione consiste nella verifica della

completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.
6. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applica il Costo determinato dall'Ente territorialmente competente.
7. Il Piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale con le medesime modalità di cui al presente articolo.
8. Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano economico finanziario, l'Ente territorialmente competente può, in qualsiasi momento del periodo regolatorio, procedere alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria che dovrà essere comunque redatta con le medesime modalità di cui al presente articolo.

Art. 18. Determinazione della tariffa

1. La TARIP è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Comune entro i termini previsti dall'art. 54 del d.Lgs. 446/1997. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono sottoposte a revisione in presenza di significative variazioni nei dati di conferimento rilevati nel primo semestre dell'anno rispetto ai dati previsionali per quanto attiene il rifiuto urbano residuo.

Art. 19. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta dalle seguenti quote:

- a) quota fissa (QF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) quota variabile misurata (QVM), correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti;
 - c) quota variabile calcolata (QVC), rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, al netto dei costi di cui alla precedente lettera b).
2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
 3. L'insieme dei costi, inerenti alla quota fissa (QF) e alla quota variabile calcolata (QVC), da coprire attraverso la tariffa, sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

Art. 20. Periodi di applicazione della TARIP

1. La TARIP è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine di cui al successivo art. 37 comma 3.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o il subentro di altro utente.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a

condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 21. Quota variabile misurata della tariffa (QVM)

1. La delibera del Piano Tariffario stabilisce, per ciascuna annualità:
 - a) i costi variabili di gestione dei Rifiuti urbani residui (CVrur);
 - b) la tariffa per unità di rifiuto urbano residuo (TMrur), determinata come rapporto tra i costi di cui alla lettera a) (CVrur) e i quantitativi in kg di rifiuto urbano residuo raccolto nell'anno precedente (Qrur), secondo la formula: $TMrur = CVrur/QTrur$;
 - c) il coefficiente di peso specifico (Kp) del rifiuto urbano residuo, determinato come rapporto tra la quantità totale di tale rifiuto raccolto nell'anno precedente (QTrur) e la volumetria totale contabilizzata nel medesimo anno (VTrur), secondo la formula: $Kp = QRrur/VTrur$; per l'anno 2022, il coefficiente di peso specifico (Kp) è riferito ai dati rilevati nella parte dell'anno 2021 in cui è stata attivata la misura dei rifiuti, se necessario opportunamente riparametrati.
2. La quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza nel periodo di riferimento (RURut) è determinata mediante pesatura indiretta, con rilevazione del volume, espresso in litri conferito al pubblico servizio, ed è pari a $RURut = VCut * NSut * Kp$, dove
 - VCut è il volume in litri del contenitore in dotazione all'utenza; per le utenze domestiche il contenitore è da 40 litri dotato di dispositivo di riconoscimento RFID; per le utenze non domestiche la volumetria è ragguagliata alla produzione fondatamente attribuibile; le utenze non domestiche già presenti al 31 dicembre 2021 continuano a utilizzare il contenitore già in dotazione al quale il Gestore apporrà in modo inamovibile il dispositivo di riconoscimento RFID.
 - NSut è il numero degli svuotamenti realizzati dall'utenza nel periodo.
3. La quota variabile misurata della Tariffa applicabile dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche (QVMut), si ottiene applicando ai rifiuti conferiti nell'anno dalla singola utenza (RURut), indicati in kilogrammi, la tariffa per unità di rifiuto urbano residuo (TMrur), secondo la formula: $QVMut = RURut * TMrur$.
4. I rifiuti conferiti dalle utenze aggregate sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato 1, del D.P.R., n. 158/99, tabella 2 per le utenze domestiche, e tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche.
5. L'utente ricompreso in un'utenza aggregata può richiedere il ricalcolo dei propri conferimenti qualora emergano e siano documentate specifiche circostanze (come

l'assenza prolungata) che comportino una modifica dei dati di conferimento determinati in base al comma precedente.

Art. 22. Soglia minima di produzione - ricostruzione dei conferimenti

1. Per ogni classe e categoria di utenza, domestica e non domestica, la Soglia Minima di Produzione del Rifiuto urbano residuo (SMrur) è calcolata in misura non superiore al 60% del Quantitativo medio presunto (QMPrur), determinato sulla base dei coefficienti di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità complessiva raccolta nel Comune di tale rifiuto nell'anno precedente. Ogni anno la Soglia Minima di Produzione del Rifiuto urbano residuo potrà essere modificata con la Delibera del Piano Tariffario a seguito delle specifiche misurazioni effettuate nell'anno precedente; per il solo anno 2022 tale Soglia sarà fissata nella Delibera del Piano Tariffario sulla base dei dati di misurazione dei Rifiuti accumulati sino al mese precedente della data della medesima Delibera.
2. La Soglia Minima di Produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori alla stessa soglia, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.
3. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di Rifiuto urbano residuo prodotto, la parte variabile misurata della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni ulteriore dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica il Quantitativo medio presunto di cui al primo comma (QMPrur).

Art. 23. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche (QFud) è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile calcolata dovuta dalle utenze domestiche (QVCud) è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata dovuta dalle utenze domestiche (QVMud) è determinata ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della TARIP, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.

Art. 24. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno due mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Non viene invece considerata presente la persona assente per almeno sei mesi per oggettive esigenze lavorative, o per servizi di volontariato o per degenze presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate.

Nel caso di utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, di alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 15 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. I *bed & breakfast* e le case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 27/2015, si considerano utenze domestiche. Il numero di occupanti è pari alla somma del numero di componenti il nucleo familiare, determinato ai sensi dei precedenti commi, e del numero massimo di posti letto autorizzato.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono considerate utenze domestiche con un occupante, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di

un'utenza domestica. I medesimi locali non condotti da persone fisiche si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche ai fini dell'emissione delle fatture per l'anno in corso è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento fatte salve le variazioni che interverranno in corso d'anno che saranno oggetto di conguaglio.

Art. 25. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche (QFund) è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile calcolata della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche (QVCund) è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche (QVMund) è determinata ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22.
4. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.
5. Nel caso di conferimenti straordinari di rifiuti ai sensi del precedente articolo 8, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità

globale (in kg) di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.

6. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra l'Affidatario e il titolare dell'utenza.

Art. 26. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 (art. 18 e ss.), le attività alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale (case per ferie; ostelli per la gioventù; foresterie lombarde; locande; case e appartamenti per vacanze; rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; villaggi turistici), nonché le case per ferie sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi. Le aree di sosta sono assimilate ai campeggi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq e purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi. Alle superfici imponibili delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.).
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 27. Scuole Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARIP e messa a disposizione del Gestore.

Art. 28. Tariffa giornaliera

1. La TARIP si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARIP giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui alla legge 160/2019.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 31 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per gli ambulanti in sede pubblica fissa (operatori del Mercato), la tariffa giornaliera è esentata solo nel caso in cui l'operatore provveda in proprio alla pulizia e rimozione dei rifiuti prodotti. Se, in caso di verifica da parte degli incaricati Accertatori (anche appartenenti al Gestore), si accerterà la violazione di tale prescrizione, l'esenzione non spetterà e l'operatore dovrà pagare il tributo per l'intero anno, senza possibilità di alcuna agevolazione.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
8. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera e sono soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

Art. 29. Applicazione del tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARIP annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARIP.

Art. 30. Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza

1. La tariffa si applica in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche e senza necessità di dichiarazione, per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione per i non residenti: riduzione del 15 % nella quota fissa e nella quota variabile;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 35 % nella quota variabile;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate da associazioni locali senza scopo di lucro (ONLUS) adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da dichiarazione rilasciata al Comune: riduzione del 50% nella quota fissa e nella quota variabile;
 - d) Abitazioni con occupante ultrasettantenne con ISEE inferiore ai valori indicati nella tabella sottoindicata: riduzione del 20%, su istanza dell'Utente, nella quota fissa e nella quota variabile:

Componenti il nucleo familiare	Scala parametri	ISEE
1	1.00	6.537,00
2	1.57	10.263,09

3	2.04	13.335,48
4	2.46	16.081,02
5	2.83	18.630,45

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa documentazione. La riduzione di cui al comma a), si applica, per i residenti nel Comune di Prevalle, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. All'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso, la TARIP è ridotta a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile calcolata.

Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARIP è complessivamente ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso il centro di raccolta posto sul territorio comunale.
3. La TARIP è complessivamente ridotta al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d'ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell'interessato.

Art. 32. Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile calcolata per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
 - a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - b) dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Per l'anno 2022 la dichiarazione di cui alla lettera a) è presentata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.
5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa al Gestore entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.
6. L'utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il Gestore comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
7. La riduzione della parte variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Qr/Qt$, dove:

- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$ con:
 - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;

- Sr - superficie di riferimento.
8. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
 9. Il Gestore può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
 10. Per l'anno 2021 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 649, secondo periodo della legge 147/2013, e le previgenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune.

Art. 33. Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20 % alla quota variabile calcolata.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
 - a) alla presentazione al Gestore di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
 - b) all'impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
 - c) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico;
 - d) all'accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato Accertatore.
4. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Art. 34. Altre agevolazioni

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile prevedere agevolazioni:

- a) a favore di particolari categorie di utenze non domestiche nel caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, in proporzione ai giorni di chiusura;
 - b) a favore delle utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale, salvo quanto sarà eventualmente previsto da ARERA in materia di "Bonus Rifiuti";
 - c) a favore delle attività commerciali operanti in strade o piazze interessate da lavori pubblici che ne comportano la chiusura totale per un periodo superiore a 15 giorni, in proporzione alla durata della chiusura delle strade o delle piazze.
2. La deliberazione disciplina i presupposti e l'ammontare delle agevolazioni, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo, salvo quanto sarà eventualmente previsto da ARERA in materia di "Bonus Rifiuti", sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura è assicurata da risorse fornite dal Comune.

Art. 35. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 36. Versamenti

1. La TARIP è versata al Gestore Affidatario tramite pagoPA, Domiciliazione Bancaria SEPA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
2. La TARIP verrà fatturata dal Gestore con cadenza almeno trimestrale e pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. Di norma la fatturazione avverrà con le seguenti scadenze:
 - a) prima emissione entro il 30 aprile dell'anno di competenza con pagamento entro il 31 maggio;

- b) seconda emissione entro il 31 luglio dell'anno di competenza con pagamento entro il 31 agosto;
 - c) terza emissione entro il 30 ottobre dell'anno di competenza con pagamento entro il 30 novembre;
 - d) quarta emissione (a saldo) entro il 31 gennaio dell'anno successivo con pagamento entro il 28 febbraio;
3. Le scadenze di fatturazione e di pagamento possono variare in funzione di quanto ARERA determinerà in materia di Qualità Contrattuale.
 4. Nella quarta rata, a saldo, sono computate e conguagliate le modifiche derivanti dai cambiamenti avvenuti in corso d'anno e della quota variabile misurata della tariffa determinata sui conferimenti registrati fino al 31 dicembre dell'anno di competenza.
 5. Il Gestore Affidatario provvede all'invio agli utenti, anche per posta semplice, della bolletta/fattura del servizio, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tariffa sui rifiuti, il tributo provinciale ed eventuali componenti perequative fissate da ARERA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la TARIP, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, e la scadenza. La fattura deve contenere altresì le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, la bolletta / fattura contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
 6. L'importo complessivo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
 7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARIP, potranno essere conteggiate nell'importo relativo al secondo trimestre successivo o anche all'anno successivo anche mediante conguaglio.
 8. Qualora alla data di emissione delle bollette/fatture non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.

Art. 37. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARIP devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARIP e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
 3. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e va presentata entro il termine del secondo mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati. È fatto salvo all'Utente di dichiarare le circostanze rilevanti di cui agli articoli precedenti congiuntamente alle istanze rivolte agli Uffici Comunali.
 4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 5. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso gli uffici del Gestore Affidatario o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore Affidatario provvede a far pervenire all'utente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto, eventualmente integrato con altre informazioni richieste, con le modalità e nel termine ivi indicati.
 6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 38. Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;

- c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a TARIP;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il Gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Gestore Affidatario, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
- a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a TARIP;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza e relative variazioni, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l'utente a presentare al Gestore Affidatario la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. All'atto della presentazione delle richieste sarà richiesta all'Utente l'autorizzazione espressa ad inviarne copia al Gestore Affidatario.

Art. 39. Poteri del Gestore Affidatario

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi della TARIP, il Gestore Affidatario può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARIP, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il Gestore Affidatario può considerare assoggettabile a TARIP l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 40. Accertamento delle violazioni dichiarative

1. Il Gestore Affidatario rettifica le dichiarazioni infedeli e accerta le omesse dichiarazioni, inviando all'utente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini prescrizionali.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per TARIP, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di invio. Fatte salve diverse previsioni imposte da ARERA, l'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. L'utente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli avvisi in

base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

6. Il Gestore Affidatario può procedere alla chiusura d'ufficio della posizione a fini TARIP di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno due anni [*ad es. due anni*], in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso inviato all'ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R.

Art. 41. Inadempimento agli obblighi di versamento

1. All'utente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è inviato, anche a mezzo raccomandata A.R. ed entro i termini prescrizionali, avviso di omesso o insufficiente pagamento.
2. Fatte salve diverse previsioni imposte da ARERA, l'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di invio, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 40.

Art. 42. Sanzioni

4. Le violazioni al presente regolamento comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come di seguito meglio dettagliato.

Fattispecie	% somme non versate	con un Minimo di	e un Massimo di
Tardiva attivazione/cessazione utenza	100%	€ 30,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	100%	€ 60,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche	100%	€ 100,00	€ 500,00
Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	100%	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione (fatte salve la sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)	50%	€ 150,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	50%	€ 50,00	€ 300,00
Omesso o tardivo versamento delle somme	30%	€ 30,00	€ 500,00

dovute			
Violazioni sopra non previste		Da € 25,00 a € 150,00	

5. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le violazioni sono accertate dai funzionari e dai dipendenti del Gestore Affidatario, che esercitano a tal fine i poteri di cui agli artt. 13 e 15 della Legge 689/1981.
4. La sanzione può essere definita in via breve, ai sensi dell'art. 16, comma 1, l. 689/1981, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, col pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione prevista. I proventi delle sanzioni definite in via breve sono versati e attribuiti al Gestore Affidatario.
5. Il Gestore Affidatario trasmette al Comune le violazioni accertate e non definite ai sensi del comma precedente, affinché l'Ente provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981. I proventi di tali sanzioni spettano al Comune.
6. Emergendo l'abbandono o l'irregolare smaltimento di rifiuti, il Gestore Affidatario addebita al responsabile il costo di gestione di tali rifiuti, in base alla relativa tipologia e quantità.

Art. 43. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 44. Rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute nei termini prescrizionali. Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo diverse prescrizioni da parte dell'Autorità ARERA.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 43, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 45. Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'addebito in bolletta/fattura per somme complessivamente inferiori a 12 [*ad es.* 12 €] euro per anno.

2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dall'utente per più annualità o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.
3. Quanto non addebitato, sarà riportato nella prima bolletta/fattura utile.

Art. 46. Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per TARIP, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente con le modalità di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 47. Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del presente regolamento sono soggette alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Art. 48. Comunicazioni al Gestore Affidatario

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione della TARIP potranno essere trasmessi al Gestore Affidatario mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Art. 49. Disposizioni finali

1. Per l'applicazione della TARIP conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione della TARIP.
2. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

ALL. A - Categorie UtENZE Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. *(categoria eliminata)*
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club